

Numero  
2688

cl

0

Bellinzona  
25 maggio 2022

Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 41 11  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail [can@ti.ch](mailto:can@ti.ch)  
web [www.ti.ch](http://www.ti.ch)

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale della difesa, della  
protezione della popolazione e dello sport  
DDPS

Ufficio federale dello sport UFSPPO

*wilhelm.rauch@baspo.admin.ch*

### Procedura di consultazione

### Modifica dell'ordinanza sulla promozione dello sport – servizio di segnalazione nazionale indipendente dello sport svizzero

Gentili signore, egregi signori,

innanzitutto la ringraziamo per averci dato la possibilità di esprimerci sulla modifica dell'Ordinanza sulla promozione dello sport – servizio di segnalazione nazionale indipendente dello sport svizzero. Di seguito la nostra presa di posizione.

#### 1. principi di base

Lo sport organizzato in Svizzera è un sistema ben consolidato. I suoi capisaldi sono da un lato un ampio sostegno statale allo sport attraverso contributi finanziari e strutture di formazione, dall'altro una varietà di organizzazioni sportive diverse, in gran parte sostenute da volontari. Il fair play e il rispetto reciproco sono valori fondamentali dello sport, sanciti anche dalla Carta etica e dallo Statuto etico di Swiss Olympic del 1° gennaio 2022.

Condividiamo questi valori fondamentali e ci impegniamo per uno sport sano, rispettoso, corretto e di successo nel nostro Cantone. Le nuove disposizioni dell'Ordinanza sulla promozione dello sport relative all'istituzione di un servizio di segnalazione nazionale per i casi di abuso nello sport sono quindi in linea di principio da accogliere con favore.

A partire dall'1.1.2022 è stata istituita la Swiss Sport Integrity Foundation, così come l'ancoraggio dei principi etici di Swiss Olympic. Questi principi sono già vincolanti per le associazioni sportive affiliate a Swiss Olympic, le quali stanno già attuando la maggior parte del contenuto delle nuove disposizioni e le impongono alle loro sotto-associazioni e ai loro club.

I nuovi articoli dell'ordinanza non si limitano alle misure di protezione degli individui, ma pongono anche nuovi requisiti per la buona organizzazione e gestione delle organizzazioni sportive (good governance). L'obiettivo è di contribuire alla prevenzione del clientelismo o della corruzione nello sport e di rafforzare la fiducia nelle attività delle organizzazioni sportive. Esplicitamente ciò include i requisiti per creare trasparenza nelle questioni finanziarie e nei limiti di durata delle cariche, una distribuzione equilibrata dei generi negli organi di governo, la creazione di diritti di co-determinazione per i diretti

interessati, nonché misure di protezione dei dati. Dal nostro punto di vista è necessario che questa proposta di regolamentazione, molto dettagliata e complessa, possa concretamente risultare applicabile alla grande diversità delle organizzazioni sportive in Svizzera.

L'alta densità di regolamenti nell'organizzazione e nella gestione delle organizzazioni sportive pone delle sfide e mette a dura prova il lavoro volontario. Pertanto, nelle aree di governance menzionate, occorre prestare particolare attenzione alla proporzionalità dell'applicazione delle disposizioni.

Contrariamente a quanto precisato al punto 5.2 del rapporto esplicativo, lo scrivente Consiglio tiene a far notare come l'applicazione della nuova ordinanza avrà anche delle ripercussioni per i Cantoni. In diversi settori (ad esempio nella promozione dei giovani talenti), i finanziamenti cantonali sono infatti collegati a quelli federali. Pertanto deve essere garantito un flusso minimo di dati e di informazioni ai Cantoni. In particolare, un sospetto fondato di cattiva condotta o cattiva amministrazione ai sensi dell'art. 72e deve essere segnalato anche all'ufficio competente del Cantone interessato (art. 72e, lett. d). Chiediamo di tenere conto di queste obiezioni nell'ulteriore elaborazione delle modifiche previste all'ordinanza e alla relativa relazione esplicativa.

## 2. sulle singole disposizioni

### *Art. 72c*

Al cpv. 1 lett. b) cifra 2 si accenna, soprattutto nel rapporto esplicativo, all'obbligo di trasparenza in particolare inerente all'utilizzo legittimo e adeguato di risorse destinate a determinati gruppi di persone (ad esempio promozione dello sport per i bambini, le giovani donne o le persone con disabilità). Riteniamo che a questo proposito sia necessario dar prova di proporzionalità nelle richieste di dati precisi alle organizzazioni sportive, poiché un'interpretazione restrittiva di questa indicazione comporterebbe una burocrazia sproporzionatamente elevata e spese aggiuntive per sodalizi in parte gestiti da volontari. Questo anche considerando che le attività sportive dovrebbero comunque essere generalmente interculturali, inclusive, intergenerazionali e aperte ai diversi generi. Al cpv. 1 lett. b) cifra 3 si accenna ad una rappresentanza equilibrata dei sessi negli organi direttivi, intendendo per "equilibrata" (cfr. rapporto esplicativo) una presenza di almeno il 40% dei generi. L'indicazione appare piuttosto rigida. In molti casi, gli sport sono fortemente "connotati dal punto di vista del genere", sia storicamente che senza origini riconoscibili. Una simile indicazione avrebbe implicazioni di vasta portata per un gran numero di organizzazioni sportive. Per le organizzazioni sportive più piccole, dove il reclutamento dei membri dei consigli è già difficile, questo diventerebbe un compito quasi insormontabile. Sugeriamo quindi di mantenere il principio, ma senza indicare quote precise e continuando a stimolare le organizzazioni sportive a migliorare in questo ambito.

Al capoverso 2 quanto previsto al cpv. 1 lett. b) è messo in prospettiva. In pratica, si pone la difficile questione di come e a chi debbano essere concesse regole diverse e in che misura. L'UFSPO, che in base all'art. 72d cpv. 1 deve decidere se il rispetto e l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72c cpv. 1 lett. a), b) e d) siano legittime e adeguate, ha la grande responsabilità di effettuare un "triage significativo" tra le organizzazioni sportive e di evitare regolamenti privi di senso o inapplicabili. In questo difficile compito l'analisi attenta e ponderata risulta determinante, per evitare che il sistema perda di autorevolezza e quindi possa venir giudicato arbitrario. Ci permettiamo di suggerire la messa in pratica di una procedura di audizione allargata per la definizione dei parametri atti a considerare le diverse strutture delle organizzazioni sportive.

RG n. 2688 del 25 maggio 2022

*Art. 72e*

Si saluta positivamente la creazione del servizio di segnalazione nazionale indipendente. Riteniamo tuttavia indispensabile garantire un flusso di informazioni e dati tra l'UFSPPO e i competenti servizi cantonali. Si suggerisce pertanto di aggiungere un capoverso che chiarisca l'obbligo di scambio di dati e informazioni con i Cantoni in cui si trovano le organizzazioni sportive interessate.

*Art. 72h*

Con l'entrata in vigore della nuova ordinanza anche i Cantoni dovranno gioco forza adottare analoghe misure per i propri aiuti finanziari. Lo scrivente Consiglio ritiene infatti che anche per i contributi cantonali occorra agire nella stessa direzione e con la medesima modalità. Questo aspetto sarà possibile solamente se la confederazione informerà gli organi cantonali competenti dei dettagli del caso.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Claudio Zali

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Dipartimento e ufficio responsabili (decs-dir@ti.ch; decs-sa@ti.ch; alessandro.lava@ti.ch)
- Delegato cantonale per le relazioni esterne (francesco.quattrini@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet